



Determinazione dirigenziale n. 3 del 11 marzo 2014

Oggetto: Definizione della controversia XXX XXX /H3G XXX

IL DIRIGENTE

VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., *Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale* e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del

Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte del 13 gennaio 2014, n. 4 , con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento e dell'Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell'Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/72/2013 presentata in data 26.03.2013 con cui il Sig. XXX XXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società H3G XXX (di seguito H3G) , ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA l'istanza di integrazione del 9.04.2013 il Sig. XXX chiedeva altresì l'acquisizione agli atti della fattura n. 1333878955;

VISTA la nota del 9.04.2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la comunicazione del 10.05.2013 (prot. 14464/A04040) con cui H3G ha fatto pervenire memoria difensiva e relativi documenti allegati;

VISTA la comunicazione del 21.05.2013 (prot. A00015639) con cui il Sig. XXX ha inviato memoria di replica;

VISTA la successiva nota prot. A00017985/A04040 del 5.06.2013 nella quale H3G ha eccepito l'inammissibilità della memoria di parte istante, in quanto trasmessa tardivamente;

VISTA la nota del 6.06.2013 del Sig. XXX XXX;

VISTA la nota del 7.08.2013 questo Ufficio invitava le parti stesse a presentarsi all'udienza di discussione fissata in data 10.09.2013;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell'istruttoria;

CONSIDERATO

quanto segue :

1. Oggetto della controversia

L'istante, nei propri scritti difensivi (atto introduttivo e memoria di replica 21.05.2013) rappresenta:

- a) che fin dalla prima fattura H3G addebitava servizi (SMS a pagamento, MMS, traffico oltre-soglia) mai richiesti;
- b) che in due occasioni si verificava la sospensione del servizio, cioè dal 21.01.2013 al 23.01.2013 e per un altro periodo di tre giorni;

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede :

- i. lo storno integrale dell'insoluto;
- ii. cospicuo indennizzo per i periodi di sospensione subiti;
- iii. riconoscimento del disagio patito e perdite di tempo continue;
- iv. vedere riconosciuto l'indennizzo pattuito in forma monetaria.

L'operatore, nelle memorie difensive del 9.05.13 e del 5.06.13, in sintesi rappresenta:

- in via preliminare l'improcedibilità dell'istanza di definizione avendo il gestore dichiarato nel verbale di conciliazione il proprio impegno a stornare l'insoluto e a indennizzare l'istante con l'accredito della somma di Euro 100,00;
- che H3G ha provveduto allo storno dell'intero insoluto tramite nota di accredito n. 1390154690 di Euro 114,16 e all'erogazione dell'importo di Euro 100,00 tramite sconto in fattura di cui alla nota di credito n. 1390154714;
- che se l'istanza di definizione afferisce ad una *causa petendi* per la quale l'Operatore abbia già corrisposto l'indennizzo prima dell'udienza di conciliazione o per la quale abbia fatto risultare nel verbale il proprio impegno concreto alla corresponsione, la stessa è improcedibile;
- che l'istante ha irritualmente chiesto l'acquisizione al presente procedimento della fattura n. 1333878955, e che la stessa risulta già ricompresa negli adempimenti assunti con verbale del 15.03.2013 e per tale ragione è rientrata nello storno integrale dell'insoluto;
- con riferimento alla replica depositata in data 20.05.2013 dall'istante, che la stessa è inammissibile in quanto trasmessa tardivamente, oltre il termine assegnato dal CORECOM;
- nel merito, che H3G procedeva in data 18.05.2012 all'attivazione dell'utenza in oggetto, con piano tariffario "Top 400";
- che dall'esame delle fatture emesse, tutte le voci in addebito trovano fondamento nel rapporto contrattuale in essere fra le parti;

- che la sospensione dei servizi, intervenuta in data 21.01.2013 e durata fino al 23.01.2013, è stata predisposta legittimamente dal gestore, in assenza di valida modalità di pagamento;

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore chiede l'archiviazione della procedura, con compensazione delle relative spese, nonché fissarsi udienza di discussione ai sensi dell'art. 16, comma 4) Delibera 173/07/CONS.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Occorre in via preliminare affrontare le eccezioni sollevate dall'operatore in ordine alla improcedibilità della presente controversia.

A tale proposito H3G ha segnalato l'improcedibilità dell'istanza di definizione depositata in data 26.03.2013 dal Sig. XXX XXX, ex art. 2 Allegato A Delibera 73/11/CONS, *“avendo il Gestore dichiarato nel verbale di conciliazione del 15.03.2013 il proprio impegno a stornare l'insoluto e ad indennizzare l'istante con l'accredito della somma di € 100,00..[...]”*

A tal fine l'operatore ha richiamato l'art. 2 Allegato A Delibera 73/11/CONS, secondo il quale : *“Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione delle stesse”.*

Conseguentemente, secondo la ricostruzione dell'operatore, non sarebbe applicabile al caso di specie la disciplina in materia di indennizzi e, in modo particolare, quanto previsto dall'Allegato A, Delibera 73/11/CONS.

Al fine di dirimere la questione, occorre riferirsi al dato testuale così come emergente dalla lettura del verbale di mancata conciliazione del 15.03.2013: *“H3G XXX propone lo storno dell'insoluto e un accredito pari a Euro 100,00 (somma comprensiva degli indennizzi per i due giorni di sospensione e del rimborso del servizio a sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A della Delibera 73/2011). Per XXX XXX si dichiara che la proposta sarebbe stata accettata se effettuata in forma monetaria e non in accredito”.*

Dal tenore letterale del verbale emerge pertanto l'impegno concreto dell'operatore a effettuare lo storno dell'insoluto, nonché a corrispondere una somma a titolo di indennizzo, ma la richiesta dell'utente non risulta pienamente soddisfatta - come invece affermato dall'operatore in memoria difensiva- in quanto non si è raggiunto un accordo fra le parti in ordine alle concrete modalità di corresponsione delle somme richieste, avendo il Sig. XXX avanzato espressamente richiesta di liquidazione in forma monetaria.

Successivamente, in data 27.03.2013, ovvero anteriormente alla comunicazione del 9.04.2013 con la quale questo Ufficio ha reso noto alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia, H3G ha provveduto allo storno dell'intero insoluto a carico del Sig.

XXX, tramite nota di accredito n. 1390154690 di € 114,16 e all'erogazione dell'importo di € 100,00 tramite sconto in fattura, anch'esso erogato tramite nota di accredito n. 139015714.

Risulta pertanto necessario, a questo punto, operare una distinzione fra la posizione afferente la domanda di storno dell'insoluto, di cui al punto i), e le domande di cui ai punti ii), iii) e iv), relative rispettivamente al riconoscimento di un cospicuo indennizzo per i giorni di sospensione, indennizzo del disagio patito, e alla forma di corresponsione delle somme richieste.

a. 1 Sulla domanda al punto i) - (storno dell'insoluto)

Preliminarmente va osservato che la domanda dell'istante di cui al punto i) va archiviata per improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 20 comma 1) del Regolamento, per le seguenti motivazioni:

L'operatore H3G, con memoria del 9.05.2013, ha espressamente dichiarato di aver "provveduto allo storno dell'intero insoluto a carico del Sig. XXX, tramite nota di accredito n. 1390154690 di Euro 114,16".

A fronte di tale dichiarazione, parte istante nulla ha eccepito con riguardo all'entità di quanto stornato a cura dell'operatore.

A tale proposito va comunque evidenziato che nella domanda introduttiva del procedimento il Sig. XXX ha espressamente chiesto "*lo storno integrale dell'insoluto*".

Per quanto riguarda quest'ultima domanda, va osservato che l'operatore H3G ha affermato di aver provveduto ad adempiere alla stessa in data 27.03.2013, ovvero anteriormente alla comunicazione del 9.04.2013 di avvio del procedimento di definizione della controversia.

Pertanto, stante quanto sopra dichiarato dall'operatore e considerato che il Sig. XXX nulla ha eccepito a tale proposito, si ritiene applicabile alle fattispecie in esame, con particolare riferimento alla domanda sub i) per i motivi sopra esposti, quanto previsto dall'art. 20 comma 1) del Regolamento approvato con delibera 173/07/CONS, a mente del quale: "*Se nel corso del procedimento [...] risulti che la richiesta dell'utente sia stata pienamente soddisfatta, il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento*".

a.2 Sulle domande ai punti ii), iii) e iv) (indennizzo sospensione/disagio in forma monetaria)

Per converso, con particolare riferimento alle domande in oggetto indicate, si può ritenere che l'istanza soddisfi i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento, in quanto il tentativo di conciliazione di cui al verbale UG n. 1071 del 15.03.2013, relativamente alle modalità di corresponsione dell'indennizzo, si è concluso con un mancato accordo, non avendo il Sig. XXX accettato la proposta avanzata da H3G in merito alle modalità di corresponsione dell'indennizzo tramite sconto in fattura e avendo lo stesso ribadito contestualmente il proprio interesse a vedere riconosciuto l'indennizzo pattuito in forma monetaria.

Non si può ritenere pertanto applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 2 Allegato A Delibera 73/11/CONS sopra richiamata, per i seguenti motivi :

- gli indennizzi in oggetto non sono stati corrisposti prima dell'instaurazione della controversia;
- pur avendo l'operatore all'esito della fase conciliativa, espresso l'impegno a riconoscere l'indennizzo, non si può ritenere, come meglio argomentato e sviluppato *infra* al punto B3, che le modalità di corresponsione dello stesso rientrino nella piena disponibilità di quest'ultimo, qualora l'utente abbia espressamente dichiarato il proprio interesse ad una liquidazione in forma monetaria.

Per l'effetto, stante l'ammissibilità e procedibilità delle domande avanzate ai punti ii, iii e iv, si ritiene applicabile all'odierna controversia la normativa di cui al "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie", approvato con delibera 173/07/CONS, nonché l'Allegato A alla Delibera 73/11/CONS, con particolare riferimento alla quantificazione e al calcolo degli indennizzi ivi previsti.

a. 3 Sull'irritualità del deposito della fattura n. 1333878955 dell'8.03.2013

E' da ritenersi superata l'obiezione avanzata dall'operatore in ordine all'irritualità del deposito, a cura di parte istante, della fattura n. 1333878955 dell'8.03.2013.

Posto che, per ammissione della stessa H3G, la medesima fattura è risultata ricompresa nello storno integrale dell'insoluto, deve ravvisarsi nel comportamento dell'operatore un riconoscimento, seppur implicito e per fatti concludenti, che la fattura *de qua* costituisce a tutti gli effetti oggetto dell'odierno contenzioso.

a. 4 Sulla tardività della memoria dell'istante

Parimenti infondata è da considerarsi l'ulteriore eccezione sollevata dall'operatore di tardività della memoria dell'istante.

Si evidenzia infatti che, sia nel processo amministrativo che nel processo civile, se il giorno di scadenza per un adempimento è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 52, comma 3 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e art. 155, comma 4) c.p.c.).

Per analogia *legis*, pertanto, ed anche secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. II, 24 settembre 2010 n. 24375/10), tale principio deve ritenersi applicabile anche nel procedimento amministrativo, con la conseguenza che qualora i termini fissati con la lettera di avvio del procedimento scadano in giorno festivo, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.

B) Nel merito

B.1 La domanda dell'istante di cui al punto ii) va parzialmente accolta per le seguenti motivazioni:

con riferimento alla domanda sub ii), ovvero “*cospicuo indennizzo per i periodi di sospensione subiti*”, il Sig. XXX ha lamentato di aver subito una sospensione del servizio dal 21.01.2013 al 23.01.2013 oltre ad un, non meglio precisato, “periodo di tre giorni”. Pertanto, trattandosi quest'ultima di domanda generica e indeterminata, e avendo l'operatore espressamente riconosciuto la sospensione per due giorni, ne consegue che la condotta di H3G non è stata conforme agli obblighi previsti e che sussiste responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni assunte, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo equo e proporzionato con particolare riferimento alla sospensione relativa al periodo dal 21.01.2013 al 23.01.2013.

Si può pertanto riconoscere a parte istante, trattandosi di indennizzo liquidabile in sede di definizione della controversia, per i motivi meglio esposti al punto B.4, un indennizzo giornaliero pari a Euro 7,50 per ogni giorno di indebita sospensione della fornitura del servizio ex art. 4 del Regolamento, per un totale complessivo pari a Euro 15,00 (7,50 X 2gg).

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

B.3 Non può trovare accoglimento la richiesta *sub iii)*, in quanto, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Considerato che l'indennizzo per “*Riconoscimento del disagio patito e perdite di tempo continue*” non trova alcuna qualificazione regolamentare tale da legittimare la liquidazione di un ristoro economico, tale domanda va rigettata, salvo restando il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

B.4 La domanda di cui al punto iv) va accolta per i seguenti motivi:

il Sig. XXX ha chiesto che l'indennizzo pattuito venisse corrisposto in forma monetaria e non tramite accredito in fattura.

A tale proposito l'operatore ha eccepito con memoria di replica del 9.05.13, che il disposto di cui all'art. 2, comma 1) Delibera 73/11/CONS prevede che “*Gli operatori sono tenuti a corrispondere, in maniera automatica, a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell'utente, gli indennizzi contrattualmente previsti per le fattispecie individuate agli artt. 3, comma 1) e 4) del Regolamento, mediante accredito a partire dalla prima fattura emessa successivamente all'accertamento del disservizio [...]*”.

Pertanto, secondo la ricostruzione di H3G, l'accredito di Euro 100,00 corrisposto al Sig. XXX con nota n. 1390154714 del 27.03.2013, tramite sconto in fattura, a titolo di indennizzo oltre che a titolo di *“importo ulteriore rispetto a quello eventualmente dovuto per la sola sospensione, unicamente a titolo di care e di attenzione verso il cliente”*, sarebbe conforme alla sopra citata disciplina normativa, il che comporterebbe il rigetto ovvero l'archiviazione della domanda avanzata dal Sig. XXX, stante il pieno soddisfacimento della stessa.

Va tuttavia osservato che il disposto normativo sopra richiamato, ovvero l'art. 2, comma 1) Delibera 73/11/CONS, (Indennizzi automatici) afferisce alle modalità relative alla corresponsione appunto *“automatica”*, da parte degli operatori, degli indennizzi contrattualmente previsti per le fattispecie individuate agli artt. 3 comma 1) e 4) del Regolamento.

Questa novità di rilievo è stata introdotta dalla Delibera sopraccitata, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, lett. g) della legge 481/1995, nell'ottica di garantire una maggiore tutela dei consumatori. Ciò significa che è stato previsto, per alcune tipologie di disservizio tra cui quella in esame, l'obbligo per gli operatori di corresponsione dell'indennizzo in maniera automatica, a prescindere, quindi, da un'apposita richiesta da parte dell'interessato di liquidazione dell'indennizzo stesso. In tali ipotesi, l'operatore è tenuto a corrispondere l'indennizzo dopo aver accertato, su segnalazione dell'utente, di aver provocato un disservizio.

A ciò va ad aggiungersi che la relativa dicitura, ovvero *“Indennizzo automatico”*, oltre che la collocazione stessa della norma, e cioè all'interno della Delibera n. 73/11/CONS e non del *“Regolamento in materia di indennizzi”*, di cui all'Allegato alla delibera suddetta, porta a ritenere che tale fattispecie sia applicabile laddove l'operatore corrisponda spontaneamente l'indennizzo contemplato dalla Carta dei Servizi, a seguito della segnalazione del disservizio da parte dell'utente, prima dell'instaurazione della controversia.

Avendo, nel caso di specie, l'operatore corrisposto l'indennizzo successivamente all'instaurazione del contenzioso da parte del Sig. XXX, e cioè in data 27.03.2013, e pertanto in periodo posteriore al verbale di mancato accordo del 15.03.2013, non si può ritenere operante nel caso di specie la disposizione invocata da H3G, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1) Delibera 73/11/CONS in quanto relativa alla fase antecedente l'instaurarsi del contenzioso.

Tale argomentazione induce pertanto a ritenere che, non dovendosi applicare la disposizione relativa all'indennizzo automatico, e nulla disponendo al riguardo il Regolamento approvato con delibera 173/07/CONS, occorra riferirsi alle regole generali del diritto sancite da codice civile.

Soccorre a tale proposito quanto testualmente previsto dall'art. 1277 del codice civile, *“I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”*. Di conseguenza, quanto consegnato dal debitore con mezzi diversi dalla *“moneta”* non determina l'estinzione dell'obbligazione, a meno che il creditore non accetti la diversa forma di pagamento (v. Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2007 - sentenza 6 nov. – 18 dic. 2007 n. 26617).

A ciò va ad aggiungersi che la stessa Carta dei Servizi predisposta da H3G, aggiornata a marzo 2013, all'art. 24, Voce "Indennizzi" testualmente prevede che "A meno che il cliente non richieda la liquidazione dell'indennizzo tramite bonifico bancario, 3 concederà uno sconto di traffico equivalente sul primo conto telefonico utile [...]. con ciò prevedendo espressamente la possibilità, per l'utente, di scegliere le modalità di corresponsione dell'indennizzo.

Si può pertanto ritenere che le suddette previsioni normative costituiscano il fondamento giuridico della domanda avanzata dal Sig. XXX, al quale, avendo lo stesso espressamente dichiarato il proprio proposito di "*vedere riconosciuto l'indennizzo pattuito in forma monetaria*", va accordato il diritto all'indennizzo tramite una corresponsione in denaro.

B.5) Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che "*l'Autorità...può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura*" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, considerate le difese svolte dalle parti, il comportamento delle stesse durante i procedimenti di conciliazione e definizione, nonché la parziale archiviazione della domanda avanzata dall'utente, oltre a quanto già corrisposto spontaneamente dall'operatore in favore di parte istante, si ritiene congruo compensare integralmente le spese.

Tutto ciò premesso, per i motivi sopraesposti,

DETERMINA

a definizione della controversia in esame, l'**accoglimento parziale** dell'istanza presentata da XXX XXX, residente in XXXXX, nei confronti di H3G XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXXXX, il quale operatore è tenuto a:

- con riferimento alla domanda sub ii), la società H3G provveda a corrispondere la somma di Euro 15,00 a titolo di indennizzo per il periodo di sospensione subito ex art. 4 comma 19 Allegato A alla delibera 73/11/CONS;
- con riferimento alla domanda sub iv) che la società H3G provveda a corrispondere l'indennizzo di cui sopra a mezzo assegno o bonifico bancario, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo.
- con riferimento alla domanda sub i) relativa allo storno integrale dell'insoluto, **disporre l'archiviazione del procedimento**, per cessata materia del contendere;

- con riferimento alla domanda sub iii) relativa al riconoscimento del disagio patito e alle perdite di tempo continue, **il rigetto** della stessa;

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Torino, 10 marzo 2014

Il Dirigente
Dott. Nicola Princi

VISTO
Il Direttore
Dott. Domenico Tomatis

AM